

COMUNE DI ORGOSOLO

(PROVINCIA DI NUORO)

54. di Prot. - Cat.

Orgosolo, li 1° febbraio 1966

(inviare nella risposta)

data a nota del 5/I/1966 N. 143 Div. Sez.

OGGETTO: Pubblicazione decreto interministeriale - Appro-
vazione piano generale di bonifica del comprensorio.

Bonifica Montana del Nuorese.-

N. 1

Ispettorato Ripartimentale Foreste

NUORO

Abramo - Catanzaro

Si restituisce il decreto di
cui all'oggetto, munito del certificato
di avvenuta pubblicazione.-



IL SINDACO

[Handwritten signature]

ISPettorato FORESTALE - NUORO

Pr. 1246 p. 5 c. 6 l. 1

PERVENUTA IL

4-2-66

che, a seguito di quanto rilevato dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura - Sez. V - si deve tenere presente:

a) il comprensorio appare caratterizzato da un medesimo dissesto idrogeologico e pertanto le opere idrauliche e tutte quelle altre a carattere intensivo da eseguirsi a totale carico dello Stato dovrebbero essere contenute entro i limiti dello stretto indispensabile da accertarsi meglio in sede di progettazione esecutiva;

b) per contro, maggiore sviluppo dovrà darsi all'esecuzione delle opere estensive di sistemazione idraulico-forestale, aumentando in particolare la superficie dei terreni da rimboschire e diminuendo ulteriormente quella dei seminativi esistenti;

c) nell'effettuare l'impianto di nuovo boschi è opportuno che vengano eseguite nel comprensorio le direttive contenute nel voto emesso dalla V^a Sezione del Consiglio Superiore nella seduta del 10/9/1957 in occasione dell'esame del "Piano particolare relativo all'incremento della selvicoltura ed all'ampliamento del Demanio forestale della Regione Sarda" e che si compendiano nelle seguenti linee fondamentali:

1)-Incremento della coltivazione delle sugherete basate prevalentemente sulla ricostituzione delle sugherete degradate;

2)-Impianto di pinete litoranee.

3)-Fatta esclusione dei suddetti rimboschimenti litoranei, l'impianto di conifere venga strettamente localizzato nelle stazioni più favorevoli sotto ogni punto di vista e a titolo prevalentemente sperimentale. Comunque tale programma dovrebbe essere opportunamente coordinato con le eventuali iniziative private ed industriali per la diffusione degli eucaliitti.

d) la spesa unitaria a Km. prevista in L. 11.391.000 per la costruzione delle strade di bonifica appare molto esigua ed dovrà almeno raddoppiarsi tenuto anche conto dell'aumento della sezione carrabile proposta dal Provveditorato alle OO.PP.;

e) la prevista costruzione di n. 6 borghi di servizio appare non più rispondente all'attuale situazione demografica e sociale del comprensorio che non fa prevedere facili nuovi insediamenti umani in piccoli centri ed attività esclusivamente rurale, lontani da quelli maggiori a carattere anche industriale e commerciale. Detti borghi dovrebbero essere ridotti pertanto ad uno ed al massimo due, e limitati a quelle località di sicure avvenire economica, come ad es. la località S. Paolo in comune di Gairo;

f) il previsto sistema d'irrigazione per scorrimento, molto oneroso, potrebbe essere utilmente sostituito con quello per aspersione suscettibile di notevoli economie sia nelle spese d'impianto che di esercizio, oltre che di un risparmio unitario di acqua, con la conseguente possibilità di aumentare la superficie irrigabile;

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTI gli elaborati costituenti il Piano generale di bonifica montana del comprensorio del Nuorese, ivi incluso il progetto di massima delle opere pubbliche di competenza statale, redatti dal Segretariato Nazionale per la Montagna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 18 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTO il parere del Comitato Tecnico per la Bonifica Integrale della provincia di Nuoro in data 10 dicembre 1962;

VISTO il parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sardegna, avente nell'isola anche le prerogative spettanti al Consiglio Superiore dei LL.PP., espresso con verbale in data 30 luglio 1963, n. 12162;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste - Sez. V - di cui al voto in data 19 maggio 1964;

P R E M E S S O

che il comprensorio del Nuorese, della superficie di Ha. 347.200 già comprensorio di bonifica integrale ai termini della legge 13/2/1933, n. 215, è stato riclassificato di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 - art. 15 - con i Decreti Interministeriali in data 14 febbraio 1953 e 6 luglio 1953;

che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1958 n. 577 il perimetro del comprensorio del Nuorese venne ampliato fino a raggiungere una superficie complessiva di ettari 358.430, tutti ricadenti in provincia di Nuoro;

che con Decreto Ministeriale del 30 marzo 1956 è stato concesso al Segretariato Nazionale per la Montagna, ai termini degli Artt. 5 e 17 della Legge 25/7/1952, n. 991, lo studio del piano generale di bonifica montana per il comprensorio del Nuorese;

che l'Ispettorato Regionale delle Foreste per la Sardegna, come da delega avuta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale per l'Economia Montana e Foreste - provvede, con ordinanza in data 14 febbraio 1962, alla pubblicazione Piano ai sensi di Legge;

che tale ordinanza e gli elaborati costituenti il Piano sono stati pubblicati con le modalità e le forme stabilite dalla Legge così come risulta dagli atti, senza che nei 60 giorni successivi sia stata presentata alcuna opposizione e reclamo;

che il termine utile per la presentazione del piano aziendale da parte degli Enti e privati proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio, e per essi da parte dei rispettivi consorzi, dovrà essere fissato in anni uno dalla data di notifica del decreto di approvazione del piano generale;

che sono da approvare le proposte relative al vincolo idrogeologico previste nel piano ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 991 - attese le caratteristiche del comprensorio - e per le quali non si sono avuti reclami ed opposizioni;

che, pur mancando nel Piano una precisa e dettagliata elencazione cronologica degli interventi, con l'indicazione dei tempi tecnici previsti per la realizzazione degli stessi, deve considerarsi che la attuazione del Piano potrà avvenire in base alle effettive disponibilità annuali di bilancio, dando però la precedenza agli interventi più produttivi, con particolare riguardo a quelli irrigui, e alle opere atte a colmare le deficienze di ordine infrastrutturale, quali, soprattutto, quelle destinate ad assicurare la stabilità del suolo e alla viabilità;

che le previsioni di spesa contenute nel Piano - calcolabili in cifra tonda in L. 50.100.000.000, di cui L. 15.520.000.000 per le opere pubbliche di competenza statale e L. 34.580.000.000 per le opere di competenza privata - suscettibili di un aumento di circa il 30% per riportarle all'attualità e di reciproche compensazioni per le proposte variazioni in aumento o in diminuzione delle diverse categorie di opere - devono intendersi unicamente di large massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quella che sarà la congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

che il Piano è stato regolarmente pubblicato, a norma e per la durata di Legge, anche nei Comuni ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio e che, contro lo stesso, non risultano presentati reclami ed opposizioni;

che il Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Nuoro e il Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari hanno espresso, in merito al Piano, parere favorevole pur subordinando il secondo, detto parere, alle osservazioni riportate nel presente decreto;

D E C R E T O

Art. 1 - Il Piano generale per il Comprensorio di Bonifica Montana del Nuorese, riflettente le direttive della trasformazione fondiaria ed il progetto di massima delle opere di competenza statale, redatto dal Segretariato Nazionale per la Montagna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 17 e 18 della Legge 25/7/1952, n. 991, è approvato in linea tecnica per il complessivo importo presunto di L. 50.100.000.000 di cui L. 31.330.000.000 a carico dello Stato e L. 18.770.000.000 a carico dei privati, salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva ed alla condizione che, in corso di attuazione, sia ottemperato alle prescrizioni ed osservazioni di cui alle precedenti considerazioni scaturite dai rilievi formulati in merito dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e Foreste e dal Provveditorato alle OO.PP. di per la Sardegna.

./.

g) nelle zone da assoggettare all'irrigazione si dovrebbe provvedere all'impianto delle indispensabili reti frangivento che non è previsto nel Piano;

h) gli acquedotti da costruire, previsti in numero di 8, sono da ridurre a 2, in quanto, come già rilevato, il problema dell'approvvigionamento idrico può ritenersi ormai pressoché risolto a seguito degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno;

i) alla deficienza di reti telefoniche rilevata nel Piano generale di bonifica potrà sopporrasi progettando in sede esecutiva i relativi impianti da eseguirsi, anch'essi, quali opere pubbliche, con il concorso dello Stato nella misura del 50% della spesa (art. 19 legge n. 991).

In tale sede potrà anche esaminarsi la convenienza di installare dei ponti radio telefonici in sostituzione delle linee aeree a filo, onde realizzare maggiore rapidità ed economia negli impianti;

l) circa la richiesta dei Comuni di Tridì e di Baunei, relativa all'inserimento nel Piano di una strada che dovrebbe congiungere i Comuni anzidetti, dello sviluppo di Km. 5,650 e del previsto importo di L. 300 milioni, la questione dovrà essere opportunamente vagliata in sede di programmazione strategica (annuale o pluriennale) del Piano in esame e sempreché, a seguito della presentazione del progetto di massima della costruenda strada da parte dei Comuni interessati, ne venga riconosciuta l'utilità e la convenienza economica da parte del Comitato tecnico della bonifica per la prov. di Nuoro e del Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari;

che, per ciò che concerne le opere di competenza privata, data l'infima povertà dell'ambiente economico caratterizzante il comprensorio e la particolare attuale dinamicità degli orientamenti produttivi, non si ravvisa la opportunità di fissare precisi obblighi di miglioramento fondiario per i privati proprietari, ad eccezione che per taluni interventi ritenuti complementari dalle opere pubbliche di competenza statale onde rendere queste ultime economicamente produttive, quali ad es. la rete terziaria dei canali di irrigazioni per addurre l'acqua nei singoli appezzamenti e la costruzione delle linee di distribuzione capillare dell'energia elettrica;

che, di conseguenza, la maggior parte delle opere di miglioramento fondiario spettanti ai privati e previste nel Piano - da servire, nel loro insieme, come nuovo ordinamento produttivo da attuare nel comprensorio - dovranno essere meglio vagliate ed opportunamente scelte e quindi, se del caso, rese obbligatorie, in sede di compilazione ed approvazione dei piani aziendali che i consorzi dovranno successivamente studiare, adeguandole ai tempi ed alle reali possibilità di miglioramento offerte da ogni singolo ambiente, oggi in fase di sensibile mutamento;

che, anche a seguito delle osservazioni formulate in merito dal Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna, non sia da consigliare la costituzione delle n. 638 aziende su terreni di proprietà comunale. I rispettivi Enti potranno invece rappresentare le necessità di miglioramento fondiario dei terreni stessi in sede di compilazione dei piani aziendali ed usufruire del concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 3 della Legge n. 991 e successive integrazioni, in relazione alle annuali disponibilità di bilancio;

Art. 2 - È approvato altresì, in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale, facente parte integrante del Piano ed allegato al medesimo, per l'importo di L. 15.520.000.000, da considerare quale progetto di larga massima e semprechè, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3 - L'importo del Piano, debitamente aggiornato e revisionato, deve essere ripartito gradatamente in conformità degli oneri di spesa da attribuire allo Stato ed ai privati proprietari sulla base dei diversi concorsi statali previsti dalla legislazione vigente all'epoca dell'esecuzione di ciascuna singola opera ed interventi?

Roma, li 13 Marzo 1965

p. IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
Ft° Antonietti

p. IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI
Ft° Romita

p. c.c.
IL CAPO DELLA DIVISIONE IX°
Ft° Dr. T. Panegrossi




PER COPIA CONFORME
CAPO DELL'ISPEZIONE REGIONALE
(Alberini dr. Ernesto)

COMUNE DI ORGOSOLO
PROVINCIA DI NUORO
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il suesposto decreto interministeriale è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per la durata di 15 giorni a dal 13 al 28 gennaio 1966, e che contro il medesimo non sono state presentate opposizioni.-

Orgosolo, li 29 gennaio 1966



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Domenico Caputo)